

Bundesstraßgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2015.24

Sentenza del 22 giugno 2015 **Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Andreas Keller, presidente,
Tito Ponti e Giorgio Bomio,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A. SA, rappresentata dall'avv. Pietro Simona,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 e segg. CPP)

Fatti:

- A.** In data 15 luglio 2014, a seguito di una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di Berna (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di B. e C. poi esteso anche a D., per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} (v. incarto MPC, volume 1, 01-00-0001-2). L'inchiesta elvetica si fonda sul sospetto che i valori patrimoniali pervenuti e/o transitati su conti bancari in Svizzera riferibili e/o nella disponibilità degli indagati siano provento di crimini commessi all'estero, nell'ambito di un'organizzazione a delinquere di carattere internazionale dedita ad attività truffaldine quali da frodi-carosello espletate per mezzo di un consolidato sistema di false fatturazioni.
- B.** Nell'ambito delle indagini, il 15 luglio 2014 il MPC ha disposto il sequestro con blocco dei saldi attivi e passivi della relazione n. 1 sita presso la banca E., a Lugano, intestata alla società A. SA, con sede a Z. di cui C. era, a quel tempo, amministratore unico (v. incarto MPC, volume 4, 7.1.3.1).
- C.** Il 18 luglio seguente, A. SA ha presentato un'istanza volta ad ottenere il dissequestro di parte degli averi presenti sul conto bloccato, al fine di provvedere al pagamento di parte dei costi di gestione, tra i quali figuravano gli stipendi dei dipendenti, i contributi dovuti alle assicurazioni sociali nonché le imposte cantonali e federali (v. incarto MPC, volume 7, 15.1).
- D.** Per mezzo di un decreto del 9 settembre 2014, a seguito dell'analisi della documentazione addotta dalla reclamante, il MPC ha autorizzato il dissequestro parziale della relazione oggetto del provvedimento coercitivo per un ammontare di fr. 19'141.33 al fine di permettere il pagamento di quanto sopra (v. act. 1.3).
- E.** Il 4 dicembre u.s. A. SA, per il tramite del suo legale, postulava il dissequestro della relazione bancaria litigiosa sostenendo che la misura coercitiva non risultava più essere giustificata ed andava revocata integralmente. In via subordinata, la reclamante chiedeva nuovamente un dissequestro parziale per far fronte a oneri di varia natura (v. incarto MPC, volume 7, 15.1).

- F.** Con decreto del 19 febbraio 2015, il MPC respingeva l'istanza della reclamante sia in via principale che in quella subordinata, ritendendo il mantenimento della misura coercitiva giustificato e conforme al principio della proporzionalità (v. act. 1.1).
- G.** Con reclamo del 5 marzo 2015 A. SA è insorta contro la menzionata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Essa ha postulato, in via principale, il dissequestro integrale del conto n. 1 sito presso la banca E.; in via subordinata, la reclamante ha limitato il dissequestro a una non meglio specificata somma atta a "coprire le spese di gestione ordinaria della società medesima".
- H.** Nelle proprie osservazioni dell'8 aprile il MPC ha proposto la reiezione integrale del gravame nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).
- I.** Con replica del 7 maggio 2015, l'insorgente ha insistito sulla propria estraneità alle fattispecie penali, fornendo in particolare dei giustificativi per le varie operazioni sospette, a suo dire fondate su prestazioni erogate nell'ambito di validi rapporti contrattuali (v. act. 17).
- J.** Il 26 maggio 2015 il MPC ha trasmesso la propria duplica, inviata alla reclamante per conoscenza, riconfermando integralmente quanto esposto in sede di osservazioni (v. act. 19).

Diritto:

1.

- 1.1** In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o

dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

- 1.2** Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impugnata, datata 19 febbraio 2015, è stata notificata al patrocinatore il 23 febbraio 2015. Il reclamo, interposto il 5 marzo 2015, è pertanto tempestivo.
 - 1.3** Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, il titolare del conto adempie a questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). La legittimazione della reclamante, titolare della relazione bancaria sequestrata, non è conseguentemente posta in discussione.
 - 1.4** Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d'apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c).
- 2.**
- 2.1** La reclamante ritiene in primo luogo che la misura coercitiva sia illegittima in quanto non vi sarebbero sufficienti indizi di reato.
 - 2.2** Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisorie volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a-c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).
 - 2.3** Per sua natura, il provvedimento di sequestro va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra

questo e l'oggetto che occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (HEIMGARTNER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], *Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO)*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 4 ad art. 263 CPP; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6a ediz., Basilea 2005, n. 3 pag. 341; PIQUEREZ/MACALUSO, *Traité de procédure pénale suisse*, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L'indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che "la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile" (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; HEIMGARTNER, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all'intensificazione dell'indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l'ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

- 2.4** In concreto, considerato lo stadio preliminare dell'inchiesta pendente in Svizzera, gli indizi di reato sono certamente dati. Menzionati già, anche se in una forma embrionale, nella comunicazione MROS, essi sono diventati vieppiù evidenti nel corso del tempo, grazie soprattutto al materiale trasmesso per via rogatoria dall'Italia ed alle relative inchieste atte a far luce sui reati a monte. In sostanza, risulta dagli atti che C., il quale sino allo scorso mese di luglio rivestiva la carica di amministratore unico della reclamante, è sospettato di aver partecipato attivamente, con altri correi, ad un sodalizio criminale che avrebbe compiuto svariate truffe in materia fiscale, facendo capo a numerose società cartiera appositamente costituite in Estonia, Svizzera e Italia e spesso intestate a dei prestanome. Vi è il sospetto che gli indagati, mediante un consolidato sistema di false fatturazioni, avrebbero consentito a imprese dislocate nella vicina penisola di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto. Nell'ambito dell'inchiesta lo stesso C. risulta essere stato arrestato (v. act. 13.1, verbale di udienza presso aula O.). Come si evince dalla documentazione trasmessa dalle autorità italiane a seguito della richiesta di assistenza giudiziaria inoltrata dal MPC nello scorso mese di ottobre, ed in particolare dall' "avviso della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p." (v. act. 13.1) emanato in data 2 dicembre 2014, gli inquirenti italiani, a seguito dell'istruzione preliminare ritengono che lo stesso C:

- *"dirigeva e coordinava le attività degli altri associati, [...], costituendo vero e proprio punto di riferimento di tutti gli associati;*
- *metteva a disposizione dell'associazione le strutture societarie italiane ed estere appositamente create, quali F., G. e H. di diritto estone; I., A. SA e J. SA di diritto svizzero, K Srl e L. Srl ed utilizzava conti esteri intestati alle società straniere per ricevere le somme denaro derivanti dalle false fatturazioni emesse dalle società a lui riconducibili;*
- *restituiva in contanti i capitali così accumulati, al netto della propria provvigione, ai beneficiari delle predette false fatturazioni con diverse modalità: curando personalmente il trasporto e recapito del denaro ovvero avvalendosi del denaro contante – frutto di evasione fiscale e commessa da M. e messo a sua disposizione da quest'ultimo – che veniva consegnato da N. e che, con successivi passaggi [...], perveniva ai destinatari finali delle operazioni di false fatturazioni;*
- *riciclava il denaro frutto dell'evasione fiscale messo a sua disposizione dall'imprenditore M., per conto del quale, in contropartita, eseguiva pagamenti estero su estero a saldo delle forniture di pneumatici ricevute dalle società amministrate di fatto da M.;*
- *trasferiva e movimentava capitali in più paesi, comunitari e non, e compiva altre operazioni atte ad occultare la provenienza delle ingenti somme derivanti dalla reiterata emissione di fatture per operazioni inesistenti effettuata dalle società "cartiere" riconducibili a membri dell'associazione, a favore di numerosi soggetti economici italiani, in tal modo ponendo in essere molteplici altre attività di riciclaggio."*

Gli elementi a carico di C. e dei correi sono esplicitati in maniera dettagliata negli atti dell'autorità inquirente italiana, la quale evidenzia, tra le altre, l'esistenza di fatturazioni sospette di una certa importanza giostrate entro le diverse società della costellazione A. SA, per cui si può presupporre, avendo riguardo per la verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza a questo stadio della procedura, che vi siano fondati sospetti di reato. In tal senso, la stessa deposizione di C., rilasciata a seguito del suo arresto è piuttosto sibillina in merito ai fatti contestati e non fuga i sospetti quanto alla possibile esistenza di retroscena illeciti (v. act. 13.1, verbale di udienza presso aula O.). Al fine di sconfiggere le tesi ipotizzate dalle autorità italiane, la reclamante, ammettendo quindi l'esistenza stessa delle transazioni contestate, produce, in sede di replica, diversi contratti e fatture che giustificerebbero le suddette operazioni (v. act. 17.1) omettendo tuttavia di allegare la necessaria documentazione contabile a supporto e prescindendo dal rendere in altro modo verosimile la reale prestazione dei servizi contestati. L'esistenza di una tale documentazione a monte, per

quanto in parte corrispondente alle contestazioni, non avvalorando quindi l'enunciato della veridicità delle operazioni che restano quantomeno, dubbie e necessitano – in ogni caso – di ulteriori delucidazioni in fase di indagini.

2.5 Conseguentemente alla verosimile commissione di crimini a monte in Italia lo stesso C. è imputato, unitamente ad altre persone, in un procedimento penale per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305^{bis} CP istruito dal MPC. La frode fiscale di tipo carosello oggetto del procedimento all'estero, configurerebbe infatti il reato di truffa di cui all'art. 146 CP (cfr. sentenze del Tribunale federale 1A.189/2001 del 22 febbraio 2002, consid. 5; 1A.189/2002 del 28 ottobre 2002, consid. 2 e 3; 1A.297/2005 del 13 gennaio 2006, consid. 3; TPF 2007 150 consid. 3.3 e 3.5), reato che è atto a fondare una responsabilità penale per riciclaggio di denaro commesso in territorio elvetico. In tal senso, dall'analisi della documentazione bancaria prodotta dalla banca E. ed agli atti nell'incarto del MPC (v. volume 4, 7.1.3.15 e 7.1.3.18) è possibile denotare l'esistenza di svariati accrediti di dubbia provenienza tra i quali spiccano diversi trasferimenti effettuati dalla società H. (v. act. 17, pag. 10), anch'essa riconducibile a C., e di importanti e regolari prelievi in contanti (per un totale che supera il milione di franchi) che mal si sposano con la dichiarata attività di advisory aziendale svolta dalla reclamante. Relativamente a tali evidenze, di particolare rilievo quanto agli indizi della commissione – in Svizzera – di reati di riciclaggio, l'insorgente adduce che quest'ultimi sarebbero da una parte normali operazioni infragruppo anch'esse giustificate dall'esistenza di un regolare contratto di prestito e dall'altra prelievi utilizzati per la gestione ordinaria della società. Tali argomentazioni non meritano di essere tutelate. In primo luogo l'opinabile contratto prodotto dall'insorgente (v. act. 17.1, doc. AB) è di natura alquanto generica e, come per le altre fatture allegate a titolo di giustificativo per le operazioni sospette contestate dalle autorità italiane, non è supportato dalle necessarie evidenze contabili. Vi sono inoltre seri dubbi quanto alla veridicità della tesi di A. SA secondo cui i prelievi in contanti sarebbero stati approntati al fine di pagare i fornitori euro e cambi valuta; in primis, l'insorgente non produce alcun tipo di documentazione in appoggio a tale argomentazione ed ad ogni modo, appare opportuno rilevare come, allo stadio attuale dell'inchiesta, le somme e le modalità dei prelievi sono tali da lasciar presupporre il fondato sospetto che si possa invece trattare di operazioni di volontaria rottura delle tracce contabili ("paper trail") tipiche delle operatività equivoche.

2.6 In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato, il provvedimento impugnato, deve essere confermato, in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini. La censura in questo ambito è quindi respinta.

3.

3.1

3.1.1 La reclamante sostiene che la decisione qui impugnata, la quale fonda il sequestro sull'art. 263 cpv. 1 lett. d CPP (valori patrimoniali che saranno presumibilmente confiscati) e sull'art. 263 cpv. 1 lett. a CPP (sequestro a titolo probatorio), non effettui le dovute distinzioni tra la posizione di A. SA e quella di C., di modo che il sequestro risulti per tale ragione illegittimo. Essa censura inoltre la proporzionalità stessa della misura.

3.1.2 Giusta l'art. 263 cpv. 1 lett. d CPP, all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente confiscati. La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repressivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell'infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 139 IV 209 consid. 5.3; 137 IV 305 consid. 3.1; 129 IV 305 consid. 4.2.5; 117 IV 107 consid. 2a; 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell'infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l'infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, Code pénal, Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d'atti puniti sotto il profilo dell'art. 305^{bis} CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest'ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un'infrazione commessa all'estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.). Oggetti e valori patrimoniali che sottostanno presumibilmente a confisca possono essere sequestrati presso qualsiasi loro possessore; il sequestro è possibile sia nei confronti di beni appartenenti al presumibile autore del reato implicato nel procedimento sia di quelli detenuti da terze persone, fisiche o giuridiche che siano, sempre che queste ultime non siano protette dall'art. 70 cpv. 2 CP (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2004.79 del 22 aprile 2005 consid. 5.2; NIKLAUS SCHMID, in Schmid [ed.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 142 e n. 144 ad art. 70-72 CP).

3.1.3 Perché sia giustificata, occorre però ancora che la misura coercitiva sia rispettosa del principio di proporzionalità. Affinché tale condizione sia adempiuta, è

necessario che essa sia idonea a perseguire lo scopo desiderato, che esso non possa essere raggiunto mediante misure meno incisive e che esista un rapporto ragionevole tra questo scopo e gli interessi pregiudicati (DTF 135 I 233 consid. 3.1 e rinvii). Trattandosi di un sequestro penale, la misura deve essere proporzionata nel suo ammontare, nella durata e riguardo alla situazione della persona toccata (DTF 132 I 229 consid. 11.3). Secondo la giurisprudenza, una misura di sequestro è di principio proporzionale per il semplice fatto che porta su valori che potrebbero verosimilmente essere oggetto di confisca in applicazione del diritto penale (sentenza del Tribunale federale 1B_136/2009 dell'11 agosto 2009, consid. 4.1 e rinvii).

3.1.4 Preliminarmente, quanto all'estraneità di A. SA alle fattispecie penali, va rilevato che lo stesso C. risultava iscritto al registro di commercio come amministratore unico della qui reclamante, di cui risulta anche essere il fondatore. È infatti solo successivamente alla stessa misura coercitiva che egli è stato sostituito in tale ruolo a seguito delle proprie dimissioni, che appare verosimile siano state rassegnate proprio per supportare la strategia difensiva secondo la quale A. SA sia entità distinta da C. e conseguentemente estranea alle presunte attività illecite. Ad ogni modo appare opportuno rilevare come la tesi del mancato coinvolgimento di A. SA sia priva di qualsivoglia portata; essendo in specie possibile il sequestro sia nei confronti di beni appartenenti al presumibile autore del reato sia di quelli detenuti da terze persone (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2004.79 del 22 aprile 2005 consid. 5.2).

3.1.5 Per il resto, va nuovamente sottolineato come la documentazione bancaria fornita dalla banca E. abbia rilevato l'esistenza di diverse transazioni sospette e di importanti prelievi in contanti dalle coordinate bancarie litigiose, il che, come esposto precedentemente, lascia presupporre l'esistenza di retroscena illeciti di una certa gravità (v. supra consid. 2.5). Parimenti rilevante è la ricostruzione effettuata dall'autorità estera secondo cui lo stesso C., a monte dell'associazione, abbia messo a disposizione proprio la struttura societaria A. SA ed i conti bancari ad essa intestata al fine di ricevere le somme di denaro derivanti dalle false fatturazioni emesse dalle società a lui riconducibili. In tal senso, appare opportuno rilevare come in specie – considerato che le indagini in Svizzera si trovano nella fase poco più che iniziale e che allo stadio attuale, prese in considerazione le ipotesi e gli indizi oggetto di indagine da parte delle autorità inquirenti ed il loro sviluppo con il trascorrere del tempo – non può certamente essere escluso con certezza che lo stesso C. possa essere oggetto di una condanna, né che i beni depositati sul conto oggetto della misura coercitiva possano essere oggetto di confisca, segnatamente siccome prodotto di un'infrazione commessa all'estero ed oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera. Pacifica è pure, in ottica probatoria, la relazione tra il conto oggetto della misura coercitiva e gli atti penalmente repressibili contestati.

Già solo per tali ragioni, il mantenimento del sequestro appare, all'ora attuale, legittimo e conforme al principio della proporzionalità.

3.2

3.2.1 Sempre nell'ottica della proporzionalità della misura, la reclamante postula in via subordinata un parziale dissequestro degli averi bloccati al fine di poter coprire le proprie spese di gestione ordinaria della società.

3.2.2 Ogni persona toccata dalla misura del sequestro è legittimata a chiederne la rimozione, parziale o completa, ogni qualvolta un cambiamento delle circostanze lo giustifichi (sentenza del Tribunale federale 1P.239/2002 del 9 agosto 2002, consid. 3.2; SCHMID, StPO Praxiskommentar, n. 1 ad art. 267; SAVERIO LEMBO/ANNE VALERIE JULEN BERTHOD, Commentario Romando CPP, n. 5 ad art. 267). Ciò sarà segnatamente il caso quando il principio di proporzionalità non dovesse più essere rispettato; in particolare a causa del perdurarsi del sequestro o del pregiudizio patito (PIQUEREZ/MACALUSO, op. cit., n. 925; LEMBO/BERTHOD, op. cit., n. 5 ad art. 267). In presenza di un sequestro a scopo di confisca, la totalità dei fondi deve rimanere a disposizione della giustizia fino a quando esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe provenire da un'attività criminale (sentenza del Tribunale federale 1B_11/2015 del 19 marzo 2015, consid. 3.1 con riferimenti ivi citati). In simili casi, non trovano applicazione neppure le disposizioni che impongono il rispetto del minimo vitale per le persone fisiche (sentenza del Tribunale federale 1B_11/2015 del 19 marzo 2015 consid. 4), valendo per contro il principio secondo cui, in genere, i beni patrimoniali presumibilmente sottostanti a confisca non possono essere utilizzati per il pagamento dei debiti.

3.2.3 In proposito, la scrivente Corte ha comunque già avuto occasione di affermare che un sequestro può essere parzialmente revocato per far fronte ad oneri e spese necessari per la manutenzione di un immobile sequestrato (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.9+10+11+12 del 15 marzo 2005, consid. 6, confermato nella sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.35 del 10 ottobre 2005, consid. 6.3). Questa Corte aveva in effetti giudicato che un rifiuto avrebbe potuto avere conseguenze negative sulla sostanza medesima dei valori sequestrati. In altri termini, il principio della proporzionalità impone che il titolare di un bene sequestrato possa disporre dei redditi derivanti da tale bene per far fronte alle spese legate alla manutenzione necessaria del bene in questione. Tale sussunzione non può invece essere ritenuta, segnatamente, nell'ambito di debiti fiscali, che il reclamante desidera onorare mediante il dissequestro parziale del conto oggetto della misura coercitiva, nella misura in cui l'ottemperamento di quest'ultimi non risulti strettamente necessario al mantenimento della sostanza del patrimonio sequestrato (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.32 del 6 dicembre 2005, consid. 4.2).

3.2.4 In concreto, la richiesta di dissequestro parziale fonda le proprie basi sulla necessità per la società di continuare le proprie attività ordinarie. Ora, ritenuto da una parte che la reclamante non ha minimamente motivato, né sostanziato, l'impossibilità di far fronte al pagamento dei citati debiti tramite altri averi; né ha sufficientemente dimostrato l'esistenza di interessi patrimoniali che verrebbero ingiustificatamente compromessi e che, d'altra parte non emerge dagli atti che le indagini abbiano portato nuovi elementi atti a giustificare una domanda di dissequestro (art. 267 cpv. 1 CPP) quali ad esempio il lungo tempo trascorso senza che siano stati trovati nuovi indizi o una prova che renda inapplicabili l'art. 70 CP e/o l'art. 263 CPP, non si vede in che misura la decisione di diniego del dissequestro possa essere considerata lesiva del principio di proporzionalità.

3.2.5 La censura non merita pertanto accoglimento.

4. In definitiva, il sequestro dei valori patrimoniali depositati sul conto della reclamante va confermato ed il ricorso respinto sia in via principale che subordinata.

5. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli artt. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della reclamante.

Bellinzona, 23 giugno 2015

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Pietro Simona
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell'istruzione lo ordini (art. 103 LTF).